

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 14/1/2003

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore

Art. 1 Definizione di acconciatore

Per acconciatore si intende colui che esercita una attività, indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio e ogni altro servizio complementare o inerente nonché le prestazioni di manicure e pedicure di carattere esclusivamente estetico con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

ART. 2 Requisiti per l'esercizio di acconciatore

L'attività di acconciatore può essere esercitata da tutte le imprese individuali o in forma societaria, di persone o di capitali i cui titolari o rappresentanti legali siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della L. 161/1963 e successive modifiche e della qualifica professionale di acconciatore conseguita ai sensi della presente legge, nonché da coloro che prestano attività lavorativa nell'impresa.

Art. 3 Autorizzazione comunale

Ai sensi della Legge 161 del 14/02/1963, modificata dalla legge 1142 del 23/ 12/ 1970, dalla Legge n. 1 del 04/01/1990 e dalla L.R. n. 26 del 20/11/2001, " chiunque eserciti o intenda esercitare le attività di acconciatore e attività affini, sia a titolo oneroso che gratuito, nei luoghi consentiti compresi gli alberghi, i reparti delle FF.AA. gli enti pubblici o privati, deve essere provvisto di apposita Autorizzazione Comunale.

L'Autorizzazione all'esercizio della attività deve obbligatoriamente essere richiesta per:

- 1) Inizio nuova attività
- 2) Trasferimento dell'attività in altra sede
- 3) Ampliamento dei locali di esercizio
- 4) Subentro in attività esistente.

ART. 4 Richiesta Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere richiesta a cura dell'interessato o del legale rappresentante di società, mediante domanda scritta in bollo, rivolta al Dirigente

Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di irricevibilità della domanda stessa:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, numero codice fiscale (o dati societari, sede legale e codice fiscale);
 - b) Qualifica professionale rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato (allegare copia);
 - b) Qualifica professionale rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato (allegare copia);
 - c) La esatta ubicazione del locale, unitamente ad una pianta planimetrica, e dichiarazione della sua disponibilità;
 - d) Dichiarazione dalla quale risulti che la distanza che intercorre dall'esercizio di acconciatore più vicino è superiore a quella stabilita dal successivo art. 7.
 - e) Autocertificazione Antimafia ai sensi della Legge n. 490/1994,all. 1;
 - f) Nel caso di Impresa gestita in forma. societaria, la qualifica professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci o da un socio in caso di società fra due persone, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n. 443/85 del 08/08/85,così come modificata dalla legge n. 133 del 20/05/97 e dalla legge n.57 del 05/03/2001.
 - g) Nel caso di impresa non artigiana, un direttore tecnico con qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista;
- Prima del formale atto di rilascio deve essere accertata l'idoneità igienico sanitaria e la conformità degli impianti elettrici, legge 46/90, del locale;

ART 5 Domanda trasferimento e ampliamento di superficie

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento della attività di cui al presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 2, e devono essere accompagnate dall'autorizzazione in atto;

ART 6 Domande per subingresso

Il subentrante per atto tra vivi potrà esercitare l'attività solo dopo aver presentato domanda di rilascio di Autorizzazione per subentro al Sindaco, corredata dai documenti di cui ai commi be dell'art. 3, nonché copia dell'atto di trasferimento dell'azienda.

Subingresso mortis causa

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'impresa per il periodo di tre anno dalla data del decesso, a prescindere dal possesso della qualifica professionale, purchè dimostrino che l'attività viene svolta da persona, anche dipendente dell'impresa, in possesso della qualifica professionale. Trascorsi tre anni, gli eredi dovranno dimostrare il possesso della qualifica professionale ed ottenere l'Autorizzazione. In caso contrario decadranno dal diritto di esercitare l'attività del cum,

L'Autorizzazione è rilasciata per l'attività di Acconciatore e Mestieri affini, rivolte ad entrambi i sessi.

Il rilascio di nuova Autorizzazione potrà avvenire accertati i requisiti di cui all'art. 2 ed alle seguenti condizioni:

a) La superficie del locale non deve essere inferiore a mq 50

b) La distanza dal più vicino esercizio, segnata dal percorso pedonale più breve, deve essere superiore a ml 150, nel centro storico, a ml 200, fuori del centro storico.

In caso di trasferimento conseguente a sfratto o forza maggiore, l'attività può essere svolta ad una distanza di ml 100 dal più vicino esercizio, con esonero altresì delle superfici minime previste dal presente articolo lett. a);

Le autorizzazioni per attività da ubicarsi nell'ambito dei centri commerciali sono rilasciate in deroga alle norme di cui al presente regolamento in materia di distanza e di superfici minime.

ART 8 Unicità dell'Autorizzazione

Non può essere rilasciata allo stesso titolare più di una autorizzazione di esercizio.

ART 9 Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di Acconciatore

La Commissione Comunale è composta:

Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;

Tre rappresentanti dei lavoratori del settore nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;

Tre rappresentanti degli artigiani in attività per ogni Organizzazione Sindacale di categoria più rappresentativa

Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato Dirigente della ASL o suo delegato

Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

Un funzionario per ogni Associazione di categoria

Funge da segretario un funzionario del Settore Attività Economiche

La Commissione è convocata, con avviso scritto, dal Presidente ed esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sulla redazione, applicazione e modificazioni del presente regolamento escluse le ipotesi di subentro che devono solo essere comunicate come presa d'atto.

La commissione, che rimane in carica per tre anni con decorrenza dalla data della nomina, dovrà essere sentita e dare il proprio parere in sede di variazioni del presente regolamento ed essere informata ogni qualvolta si rilascino autorizzazioni relative all'attività della categoria.

Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno 5 componenti.

ART. 10 Domande concorrenti

Ove vi siano domande concorrenti per una stessa zona, verranno esaminate in ordine strettamente cronologico di presentazione.

ART. 11 Annullamento e decadenza dell'autorizzazione

La perdita dei requisiti di legge comporta la decadenza dell'autorizzazione; Si procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) mancato inizio dell'attività trascorsi i 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

- 2) sospensione dell'attività di esercizio per un periodo superiore ad 1 anno.

Art. 12 Procedimento per l'annullamento, revoca o decadenza

Il funzionario preposto al Servizio Attività produttive ovvero il responsabile del procedimento, individuato, comunica al titolare dell'autorizzazione con lettera raccomandata l'avvio del procedimento di decadenza o revoca indicando i motivi addotti a sostegno dell'emanando provvedimento.

Assegna altresì 30 giorni (prorogabili di altri 30 gg.) affinché il titolare possa eliminare i vizi o integrare la documentazione, ovvero per la presentazione delle deduzioni e prendere visione degli atti. Trascorso il termine predetto, adotta le determinazioni del caso confermando l'autorizzazione in caso di rimozione da vizio dedotto, ovvero dispone per la revoca o decadenza con provvedimento da notificarsi al soggetto titolare.

ART. 13 Cessazione o sospensione dell'attività

L'impresa che intende cessare o sospendere l'attività deve darne comunicazione al Dirigente, restituendo l'originale dell'autorizzazione.

La sospensione dell'attività è concessa per il massimo di un anno, al termine del quale l'interessato può farsi restituire dal competente ufficio comunale l'autorizzazione a riprendere regolarmente l'attività.

In caso contrario, l'autorizzazione è definitivamente revocata con provvedimento del Dirigente del Settore Cultura Turismo Sport e Tempo Libero, Sviluppo ed Interventi Economici.

ART. 14

Modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali all'uopo utilizzati, abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento e siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e dotati di accesso indipendente dall'esterno.

L'attività non può essere svolta informa ambulante.

ART 15 Orario e tariffa

Nel vano principale dell'esercizio deve essere esposto bene in vista l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio stesso stabilito con apposito provvedimento sindacale, nonché la tariffa delle prestazioni.

ART. 16 Sanzioni amministrative

Chiunque eserciti l'attività di acconciatore senza la prevista autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n. 26/2001

In caso di recidiva l'importo di cui al comma 1 è raddoppiato.

Nel caso di recidiva reiterata il Dirigente ordina la chiusura ovvero la cessazione dell'attività

I comuni esercitano le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni previste al comma 1.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni contenute nella Legge 689/81(modifiche al sistema. penale) e in quanto applicabili, quelle di cui alla legge 5 luglio 1994 n. 30.

ART. 17 Norme transitorie

Le imprese in possesso della qualifica di barbiere, che hanno ottenuto la qualifica di acconciatore nei modi previsti dall'art. 6 della L.R. 26/2001, possono ottenere la variazione sulla Autorizzazione Amministrativa in loro possesso.

ART. 18

IL presente regolamento entra in vigore, una volta esecutiva la delibera di approvazione, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento è espressamente abrogata.

Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi statali e regionali in materia.